

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GUALTIERI, MACIS, RASTRELLI, PASQUINO, TOTH, COVI e BOATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1989

Proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

ONOREVOLI SENATORI. – La legge n. 172 del 17 maggio 1988, nell'istituire la Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, le ha assegnato un termine di diciotto mesi per ultimare i suoi lavori e per presentare alle Camere una relazione sulle risultanze delle indagini condotte. Essendosi la Commissione insediata il 28 luglio 1988, il termine previsto scadrà il 28 gennaio 1990: la Commissione, tuttavia, pur avendo svolto una intensa attività, non ha potuto concludere le articolate inchieste avviate sui molti oggetti di indagine assegnate dalla legge istitutiva e non è quindi nelle

condizioni di presentare al Parlamento le sue conclusioni.

Come in dettaglio illustrato nelle due relazioni semestrali presentate dal Presidente della Commissione alle Camere il 28 febbraio e il 10 ottobre 1989 (documenti XXIII n. 5 e XXIII n. 11) in attuazione del disposto dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 172 del 17 maggio 1988, la Commissione stessa si è concentrata sinora nelle inchieste sul caso Cirillo e sul caso Ustica svolgendo un assai rilevante numero di audizioni, non ancora completate, e si è altresì dedicata all'approfondimento istruttorio delle vicende connesse a tutte le stragi verificatesi in Italia negli ultimi venti anni. Si tratta di un

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

poderoso impegno di analisi su una enorme mole di documentazione, analisi da cui stanno emergendo significative ipotesi, da approfondire e da confermare tramite i tipici strumenti dell'inchiesta parlamentare. circa le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni eversivi verificatisi in Italia a partire dal 1989.

Al fine di non disperdere il rilevante patrimonio di conoscenze già acquisito e di consentire alla commissione di completare un ventaglio di inchieste di particolare complessità ed importanza, il disegno di legge propone di prorogare al 28 luglio 1991 il termine entro il quale la Commissione dovrà ultimare i suoi lavori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine previsto dell'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, è prorogato fino al 28 luglio 1991.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.